



COMUNE DI FOPPOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

PROT 5155 del 30 dicembre 2024

ORDINANZA n. 25 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E PRODOTTI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

IL SINDACO

Premesso che in occasione delle feste di fine anno è invalsa anche in Alta Valle la consuetudine di far esplodere "mortaretti, petardi, botti" e accendere fuochi d'artificio;

Considerato che tali esplosivi sono di grave molestia e grave pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato ancora che la scarsa presenza di neve e quindi i prati e boschi, con notevole quantità di fogliame ed erbe secche sono facilmente infiammabili, e lo scoppio di fuochi d'artificio può provocare con facilità degli incendi;

Considerato che a partire dalla data odierna vengono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 47 della Legge 21 Novembre 2000, n.353;

Ritenuto necessario disciplinare l'uso dei suddetti materiali e contrastare situazioni di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, derivanti, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nelle aree pubbliche e nelle pertinenze degli esercizi di vendita e somministrazione;

Visto l'art. 153 del T.U.L.C.P. n. 148/1915;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al 05 gennaio 2025 il divieto di accendere fuochi d'artificio, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producono braci o faville, esplodere "mortaretti, petardi, botti" e compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo d'incendio.

L'assoluto divieto di somministrare e vendere bevande per asporto, di qualsiasi genere e gradazione, in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine.

È fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine, per il consumo di bevande, di qualsiasi genere, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e nelle pertinenze degli esercizi di vendita e somministrazione.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato e fatto salvo il recupero anche coattivo di ogni danno causato alle proprietà del Comune;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di Legge.

Il Sindaco
*Pedretti Eli

*Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti in conformità alle vigenti disposizioni (D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)